



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA PROVINCIALE

Via A.Diaz n.2, 16121 GENOVA
Tel.0105366461-Fax 0108600173
genova@sap-nazionale.org
www.sap-nazionale.org

Nr. 138/14 S.P.

Genova, 20.02.2014

OGGETTO: Congresso Provinciale del S.A.P. di Genova – modalità di tempo e di luogo delle Votazioni e procedure di voto, indicazioni e modalità per le richieste di candidature degli aventi diritto.

AI SIGG. DELEGATI AL IX CONGRESSO PROVINCIALE S.A.P. LORO SEDI
AI SIGG. CONSIGLIERI PROVINCIALI S.A.P. USCENTI LORO SEDI
AI SIGG. COMP.TI IL COLLEGIO DEI SINDACI SAP USC.TI LORO SEDI

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA GENERALE S.A.P. R O M A
ALLA SEGRETERIA REGIONALE S.A.P. LIGURIA GENOVA

^^^^^^^^

Si rendo noto, così come previsto dall'art. 5 del regolamento di esecuzione dello statuto per lo svolgimento dei Congressi Provinciali, **che in data 22.03.2014** presso il Circolo Unificato dell'Esercito sito in Via San Vincenzo n.68 - Genova, avrà luogo il IX Congresso Provinciale del S.A.P. dal titolo "Il ruolo del sindacato per la tutela dei Poliziotti", in 1° convocazione alle ore 06,00 e in **2° convocazione alle ore 10,00 dello stesso giorno**, per procedere all'elezione degli organismi statutari Provinciali nonché dei delegati al Congresso Regionale.

Si rammenta che a suddetto Congresso Provinciale parteciperanno i delegati eletti nei congressi di Sezione del S.A.P., i componenti del Consiglio Provinciale e del collegio dei Sindaci uscenti, **che qualora non siano stati eletti delegati, hanno solo diritto di parola nonché di elettorato passivo.**

Art. 3 Regolamento di esecuzione dello statuto S.A.P.

1. Al Congresso Provinciale partecipano i delegati individuati dalla Commissione Verifica Poteri con le procedure di cui all'articolo precedente.
2. I delegati possono farsi rappresentare nelle votazioni da altri delegati con delega scritta.
3. Ogni delegato può esercitare i diritti di rappresentanza di una sola delega.
4. Ogni delega deve essere espressa con la forma scritta e la firma leggibile del delegante dovrà essere autenticata.
1. Si considera autentica la delega che riporti a tergo la fotocopia di un documento d'identità del delegante nonché gli atti autenticati dal Segretario Regionale o Provinciale, nonché dal Capo dell'Ufficio o Reparto, o negli altri modi di legge.

Art.6 Regolamento di esecuzione dello statuto S.A.P.

1. Il giorno prestabilito per lo svolgimento del Congresso Provinciale l'assemblea, su proposta della Segreteria Provinciale uscente procede all'elezione :
 - a) del Presidente del Congresso Provinciale;
 - b) del Segretario che verbalizza la seduta;

- c) della Commissione Elettorale composta dallo stesso Presidente, dal Segretario verbalizzante e da un terzo iscritto;
- d) del numero massimo di Consiglieri di cui sarà composto il Consiglio Provinciale.
2. Le deliberazioni dell'assemblea congressuale sono prese a maggioranza semplice (50% più 1 dei presenti).

Art.7 Regolamento di esecuzione dello statuto S.A.P.

1. Al Presidente del Congresso Provinciale sono consegnati, a cura della Segreteria Provinciale:
- a) l'elenco dei delegati che hanno diritto di voto o che hanno titolo a partecipare al Congresso di cui all'art.3 del presente Regolamento e il tabulato degli iscritti del mese di gennaio 2014;
- b) un adeguato numero di schede elettorali per l'elezione di tutti gli organi statutari;
- c) un congruo numero di contenitori che dovranno fungere da urna.
2. Al Presidente del Congresso dovranno essere inoltre presentate, a cura degli interessati, le eventuali deleghe rilasciate dai delegati assenti.

Art.8 Regolamento di esecuzione dello statuto S.A.P.

1. Il Presidente del Congresso dopo aver accertato, mediante appello nominale, la presenza del numero legale dei delegati di cui all'art.4, 2° comma lettere a) o b), dichiara valida la seduta congressuale, dandone atto nel verbale.
2. Il Presidente informa l'assemblea dei sistemi elettorali vigenti e dà integrale lettura del successivo articolo 9.
3. Il Presidente del Congresso dopo aver accertato, mediante appello nominale, la presenza del numero legale dei delegati di cui all'art.4, 2° comma lettere a) o b), dichiara valida la seduta congressuale, dandone atto nel verbale.
4. Il Presidente informa l'assemblea dei sistemi elettorali vigenti e dà integrale lettura del successivo articolo 9.

Art.9 Regolamento di esecuzione dello statuto S.A.P.

1. Per l'elezione degli organismi statutari provinciali e dei delegati al Congresso Regionale possono adottarsi alternativamente uno dei seguenti sistemi elettorali:
- a) predisposizione di un unico elenco di candidati;
- b) predisposizione di più liste.
2. Nell'ipotesi in cui l'assemblea congressuale abbia scelto il sistema elettorale A, ciascun elettore esprime un numero di preferenze, secondo la seguente proporzione:
- $$\frac{\text{numero eligendi} \times 20}{100} = \text{preferenze}$$
3. Per l'elezione del Collegio dei Sindaci, con il sistema A si possono esprimere due preferenze e a parità di preferenze la proclamazione dell'eletto avviene secondo l'ordine di iscrizione nella lista.
4. L'ipotesi B consente la presentazione di più liste, ciascuna sottoscritta da almeno il 20% dei delegati. In tale caso il quorum viene stabilito secondo la seguente relazione, arrotondando per eccesso gli eventuali decimali maggiori a cinque:

$$\frac{\text{Nr. voti validi}}{\text{Eligendi}} = \text{quorum}$$

5. Il numero dei delegati eletti per ogni lista con il sistema B è pari ai quorum interi conquistati da ciascuna lista ed il quorum attribuito ai resti viene assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di resti, purché abbia ottenuto almeno un quorum intero.
Sono eletti i candidati secondo l'ordine di iscrizione in ciascuna lista per il numero dei quorum conquistati.
6. Ogni delegato può sottoscrivere una sola lista.
La sottoscrizione di più liste da parte dello stesso associato comporta l'invalidità della firma in tutte le liste in cui è stata apposta.
Nel caso in cui l'invalidità della firma, comporta l'annullamento della lista, si riaprono i termini di presentazione della stessa.

Art.16 Regolamento di esecuzione dello statuto S.A.P

1. La proclamazione degli eletti è fatta dal Presidente del Congresso Provinciale che la riporta a verbale.
2. I risultati dell'elezione sono resi pubblici mediante affissione agli albi del S.A.P.
3. Copia autentica dei verbali delle elezioni degli organismi statutari, sono raccolti in apposito fascicolo che è messo a disposizione di tutti gli iscritti che ne facciano richiesta.
4. Copia dello stesso fascicolo è trasmesso dal Segretario Provinciale entro e non oltre 5 giorni dalla proclamazione degli eletti, alla Segreteria Regionale e alla Segreteria Generale.
5. Detta comunicazione con i nominativi dei dirigenti eletti è inoltrata agli Uffici periferici dell'Amministrazione.

Art.17 Regolamento di esecuzione dello statuto S.A.P

Il delegato più anziano eletto nel Consiglio Provinciale, convoca l'organismo per l'elezione della Segreteria Provinciale.

Stesse modalità sono seguite per l'elezione del Presidente del Collegio dei Sindaci.

Si comunica altresì, che quanto mancante dalla presente nota illustrativa, potrà essere visionato negli articoli da 1 a 18 contenuti nel regolamento di esecuzione dello Statuto per lo svolgimento dei Congressi Provinciali del S.A.P. , che si trova a disposizione per la consultazione presso questa Segreteria Provinciale, presso la Segreteria Regionale del S.A.P. Liguria o il giorno dello svolgimento del Congresso, presso la Presidenza.

Nell'occasione porgo distinti Saluti.-

IL SEGRETARIO PROVINCIALE F.F.
Salvatore MARINO

Originale firmato agli atti della Segreteria Provinciale